

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
DOMANDE DI CARATTERE GENERALE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
1	Vidimazione registri	I registri dematerializzati devono essere vidimati?	No, il registro dematerializzato non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria.
2	Vidimazione registri	Le Autorità competenti (ICQRF; Regioni e Comuni) possono continuare a vidimare i registri cartacei di loro competenza?	Si, ma solo fino a quando diventerà obbligatorio tenere esclusivamente i registri dematerializzati. Dopo non sarà più possibile.
3	Sistemi operativi	Con la presente volevamo sapere se il nuovo sistema di registri vitivinicoli online è compatibile anche con Macintosh.	Il registro vitivinicolo sarà accessibile tramite browser pertanto sarà possibile utilizzare i più diffusi applicativi di navigazione tra cui Safari, Mozilla, Per cui è ovviamente compatibile con l'ambiente Mac OS Internet Explorer, Google Chrome ecc.
4	Codice ICQRF	Le chiedo inoltre se è giusto considerare valido anche per le sostanze zuccherine il codice ICQRF fornito per la vidimazione del registro latte.	Il codice ICQRF è unico per ogni stabilimento o deposito, anche qualora siano trattati o detenuti prodotti relativi a diversi settori dell'agroalimentare (es.: zucchero, latte in polvere, burro, ecc). Se l'operatore è già in possesso, per la sede dello stabilimento/deposito interessato, di un registro cartaceo del latte in polvere vidimato dall'Ufficio territoriale dell'Ispettorato, il codice ICQRF è quello indicato sul medesimo registro (vds. anche la circolare prot. 3410 del 12 marzo 2015 pubblicata sul sito del MIPAAF (Home→Controlli →Ispettorato centrale repressione frodi)

4	Indirizzo anagrafica cliente	Chiediamo conferma che trattasi dell'indirizzo della Sede del cliente intestatario del DDT di vendita e non di una eventuale destinazione diversa.	L'indirizzo da indicare è quello del magazzino dove la merce è destinata (cliente) o da dove proviene (fornitore). Nel caso siano effettuate vendite "per conto", nelle quali il committente chiede di inviare direttamente la merce ad un terzo destinatario, nell'operazione di scarico dovranno essere indicati sia il destinatario, sia il committente, identificati entrambi nell'anagrafica

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
1	Codice ICQRF	In data 06/04/2014 la scrivente società A ha stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la già esistente B , per la produzione industriale di prodotti dolciari da forno Nel passaggio di tutta la documentazione abbiamo provveduto ovviamente a presentare presso il Comune X, dove ha sede l'unità produttiva della società, i registri per il carico e scarico delle sostanze zuccherine e del latte in polvere ... Dovendoci ultimamente attivare per predisporre la trasmissione online con partenza dal 01/07/2015 , se non erro avremmo la necessità di richiedere un nuovo codice ICQRF	Il codice ICQRF, in attesa dell'attivazione di una specifica funzionalità telematica, può essere richiesto all'Ufficio ICQRF competente per territorio mediante la compilazione e l'invio per posta elettronica di un modulo disponibile sul sito del MIPAAF (vds. circolare n. 3410 del 12 marzo 2015) <sup>2</sup> . <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8442">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8442</a> <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394</a>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
2	Codice ICQRF	<p>Per il deposito allo stato attuale teniamo registri cartacei distinti per lo zucchero di nostra proprietà e per quello della società estera XXXX sullo stesso deposito fisico. Se il registro dematerializzato deve riflettere questa stessa situazione è necessario ottenere codici ICQRF diversi per i vari proprietari su uno stesso sito (es. in via Rossi 56 siamo già assegnatari di codici ICQRF per una ditta A e ditta B) Mi conferma questo tipo di organizzazione?</p>	<p>Nell'allegato 2 al decreto prot. n. 11 dell'8 gennaio 2015, è precisato che <i>nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione.</i></p> <p>Pertanto il registro dovrà essere tenuto dalla ditta contoterzista che detiene sostanze zuccherine ed effettua operazioni di carico e scarico per conto di terzi.</p> <p>Il registro è unico e il <b>codice ICQRF ad esso collegato è quello della ditta contoterzista medesima che identifica univocamente anche il relativo deposito.</b></p> <p>Le operazioni effettuate per conto terzi sono individuate dalla compilazione dei relativi campi e dall'indicazione del codice identificativo del committente che consentono di tracciare ogni operazione effettuata per conto dello stesso fin dall'apertura del registro. Si evidenzia che la prima operazione da effettuare nel registro è il <u>carico iniziale dei prodotti in giacenza</u>, mediante l'<u>operazione GIZU</u> (Carico sostanze zuccherine per giacenza iniziale), che dovrà essere <u>distinta per ogni committente</u>.</p> <p>Si precisa che, nel caso in cui un'<b>altra ditta</b> attivi un <u>proprio deposito</u> di sostanze zuccherine (ad es. affittando i locali presso la vostra sede) e lo gestisca direttamente, <u>dovrà attivare un proprio registro</u> richiedendo <u>uno specifico codice ICQRF per quell'indirizzo</u>.</p>
3	Codice ICQRF	<p>Nella richiesta on-line codice ICQRF la data inizio attività è quella della singola sede o della sede centrale? Le variazioni dell'indirizzo sono da considerare</p>	<p>La data inizio attività si riferisce all'apertura delle singole sedi (depositi).</p> <p>Per quanto riguarda il cambio di indirizzo, se consiste in un trasferimento del deposito, il codice ICQRF relativo al deposito chiuso deve essere <b>cessato</b> ed alla nuova sede sarà assegnato un <b>nuovo</b> codice ICQRF.</p> <p>Invece, nel caso in cui la variazione dell'indirizzo sia dovuta ad una modifica del nome della via, della numerazione, etc., <u>senza che ci sia in realtà un trasferimento fisico del deposito della sede</u>, va richiesto al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF l'<b>aggiornamento</b> dell'indirizzo collegato al codice ICQRF assegnato al deposito.</p>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
4	Codici ICQRF sedi distaccate	Abbiamo diversi siti dove operiamo direttamente o indirettamente con l'ausilio di operatori di zona, abbiamo delle piattaforme logistiche e dei depositari dislocati un po' in tutta Italia. La mia domanda è relativa alla richiesta dell'assegnazione del codice ICQRF e volevo sapere se dobbiamo fare tutte le richieste noi dalla Direzione, oppure possono essere fatte autonomamente anche dai titolari delle singole aziende distaccate; faccio presente che siamo in possesso di registri vidimanti presso le Amministrazioni come i Comuni.	Si fa preliminarmente presente che ogni deposito deve essere identificato da un distinto codice ICQRF. Qualora il deposito sia gestito da un'azienda "distaccata" avente una partita IVA differente da quella della vostra ditta, l'obbligo di tenuta del registro incombe su tale azienda "distaccata" che, pertanto, dovrà richiedere l'assegnazione di un proprio codice ICQRF (il codice verrà assegnato dall'Ufficio territoriale dell'Ispettorato di competenza alla partita IVA dell'azienda e all'indirizzo di quel deposito). Nel registro dematerializzato l'azienda "distaccata" dovrà indicare che sta operando per conto terzi della vostra ditta. Se invece i depositi sono gestiti direttamente dalla vostra ditta, il codice ICQRF dovrà essere da voi richiesto per ogni singolo deposito.
5	Commercio all'ingrosso	una cooperativa si occupa dell'acquisto e vendita merce per diverse case di riposo; fa tutta l'organizzazione e acquisto di alimentari, mobili, olio combustibile ecc. Una piccola parte viene anche svolta l'acquisto e la vendita di zucchero. La nostra domanda: questa cooperativa è obbligata a tenere il registro carico e scarico per lo zucchero (legge n. 82/2006)?	L'esercente l'attività descritta nel quesito, se rientra nella definizione di grossista, è soggetto alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine.

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
6	Commercio all'ingrosso	<p>Sono un'azienda commerciale che opera, tra l'altro, nell'ambito delle materie prime per la zootecnia. Abbiamo ricevuto di recente alcune richieste da nostri clienti per la fornitura di Saccarosio e Glucosio ad uso zootecnico.</p> <p>La nostra società è in possesso della certificazione GMP+ e, in forza e in obbligo di essa, deve garantire la rintracciabilità dei prodotti, sia a livello documentale che di registrazioni contabili nel sistema gestionale.</p> <p>Chiediamo, cortesemente, una Vostra indicazione su quali adempimenti dobbiamo seguire per poter operare con i suddetti prodotti.</p>	<p>Il commercio all'ingrosso di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, glucosio e isoglucosio è soggetto alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine di cui all'art. 28 della legge 82/2006.</p> <p>Il registro cartaceo è tenuto secondo le modalità previste dalla norma richiamata ed è preventivamente vidimato dal Comune competente in base al luogo di detenzione delle sostanze zuccherine.</p> <p>Con decreto ministeriale n. 11 dell'8 gennaio 2015<sup>1</sup> sono state emanate le disposizioni attuative per la tenuta telematica del precitato registro ed al quale si rinvia per un'attenta lettura.</p> <p>Il registro può essere tenuto con modalità "on-line" o "web-service" a scelta dell'operatore.</p> <p>Attualmente sul portale MIPAAF-SIAN - sezione Agricoltura<sup>2</sup> è presente il registro telematico di "prova" delle sostanze zuccherine con il quale è possibile effettuare la relativa sperimentazione.</p> <p><sup>1</sup> <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8259">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8259</a></p> <p><sup>2</sup> <a href="http://www.sian.it/portale-mipaaf/agricoltura.jsp">http://www.sian.it/portale-mipaaf/agricoltura.jsp</a></p>
7	Confezionatore e artigiano	<p>La mia ditta farà imbustare (no trasformazione) c/terzi dello zucchero di canna (semolato) in un stabilimento diverso dal proprio.</p> <p>L'operatore che farà questa lavorazione è un artigiano quindi escluso dalla tenuta dei registri di carico - scarico (vedi 1.2. Soggetti obbligati alla tenuta del registro (Operatori)) ma al tempo stesso nello stesso articolo c'è chiaramente scritto: " Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi , il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione "..</p>	<p>Nel caso in questione si fa riferimento ad un confezionatore contoterzista (sia pure artigiano) e non ad un utilizzatore artigiano di zucchero e, pertanto, non rientra nella deroga prevista dall'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006 n. 82.</p> <p>Detto operatore, pertanto, è <u>soggetto alla tenuta del registro</u> e vi dovrà annotare le operazioni di "imbustamento" effettuate per conto della vostra ditta</p>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
8	Confezionatori e artigiani e commercianti senza deposito	<p>In particolare, un'impresa artigiana che acquista zucchero per la produzione di bustine personalizzate (rivendute a bar, alberghi, ristoranti) può configurarsi come <b>UTILIZZATORE</b> o come <b>GROSSISTA</b> di sostanze zuccherine? E' tenuta all'adozione del registro di carico e scarico di cui sopra?</p> <p>Lo zucchero viene di fatto imbustato tal quale dall'azienda, non vi sono manipolazioni diverse dall'imballaggio. L'impresa in parola vende le bustine personalizzate a dei grossisti, i quali spesso richiedono che la consegna della merce venga realizzata direttamente presso la sede del cliente finale.</p> <p>Lo zucchero, in questi casi, non transita mai presso la sede del grossista.</p> <p>In simili evenienze, anche il grossista è tenuto all'adozione del registro di carico e scarico?</p> <p>Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione, ringraziamo fin da ora per il cortese riscontro.</p>	<p>Nel caso in questione si fa riferimento ad un <u>confezionatore contoterzista</u> (sia pure artigiano) e non ad un utilizzatore artigiano di zucchero e, pertanto, <u>non rientra nella deroga</u> prevista dall'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.</p> <p>Inoltre, nell'allegato II al DM n. 11 dell'8 gennaio 2015 è precisato che <i>le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell'operatore, identificato da un codice alfanumerico e che nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione</i> (nel caso di specie al confezionamento in bustine).</p> <p>Un operatore privo di deposito, che non detiene fisicamente sostanze zuccherine, non è obbligato alla tenuta del registro.</p> <p>Codesta ditta, confezionatrice contoterzista, è <u>obbligata alla tenuta del registro</u> e dovrà annotare nel proprio registro telematico le operazioni di carico e scarico dello zucchero, effettuate per conto terzi, mediante la compilazione degli appositi campi, indicando anche la ditta committente (vds. allegato 2 al DM e relative tabelle).</p>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
9	Ditta senza deposito- e contoterzi	<p>la nostra società si occupa della commercializzazione e dell'importazione di merci e materie prime biologiche per l'industria alimentare. Non possediamo strutture di stoccaggio, lavorazione e/o produzione. Tutte queste operazioni vengono svolte da terzi.</p> <p>Tra i prodotti commercializzati sono compresi sciroppi di glucosio e sciroppi di glucosio-fruttosio provenienti da riso, mais, frumento e orzo.</p> <p>Operando nel settore dell'alimentazione biologica siamo tenuti ad osservare gli adempimenti riguardanti la tracciabilità dei prodotti e alla redazione di registri di carico e scarico (attualmente in formato Excel e "stampati" periodicamente su CD) di ogni merce commercializzata.</p> <p>Per questo motivo vi chiediamo se è possibile essere dispensati dalla tenuta dei registri on-line sul sistema SIAN, considerando che si tratterebbe per noi di un oneroso carico di lavoro aggiuntivo, per fornire informazioni già presenti sui registri di carico e scarico controllati periodicamente dal nostro Ente Certificatore e naturalmente a disposizione di qualsiasi organo preposto al controllo.</p>	<p>Nell'allegato II al DM, prot. n. 11 dell'8 gennaio 2015 è precisato che <i>“Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell'operatore, identificato da un codice alfanumerico”</i> e che <i>“nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, <u>il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione</u>”</i>.</p> <p>Pertanto, un operatore privo di deposito, che non detiene fisicamente sostanze zuccherine, non è obbligato alla tenuta del registro.</p> <p>Il contoterzista riporterà nel proprio registro le operazioni effettuate per vostro conto mediante la compilazione di appositi campi, indicando la vostra ditta quale committente.</p>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
10	Esonero per tenuta di registri cartacei vidimati	<p>La mia azienda per le proprie produzioni di bevande alcoliche e semilavorati per gelati e pasticceria utilizza attualmente registri CARTACEI che estraggono tutte le movimentazioni degli zuccheri dai nostri sistemi gestionali (ORACLE JDE).</p> <p>Leggendo attentamente l'allegato tecnico 2 alla pagina 3 viene evidenziato che possono essere esclusi dall'invio telematico dei dati via WEB Service i soggetti che hanno già registri cartacei vidimati dalle autorità competenti, come nel nostro caso.</p> <p>Volevamo chiedere se questa indicazione è valida anche dopo il 1 luglio del 2015 o se dobbiamo comunque dematerializzare i nostri registri.</p>	<p>L'art. 28 della legge 82/2006 prevede che gli utilizzatori delle sostanze zuccherine sono esentati dalla tenuta del registro previsto dal medesimo articolo, qualora siano in "...possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio".</p> <p>In altri termini, al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti da parte delle imprese, la precitata disposizione prevede l'esenzione dal registro delle sostanze zuccherine per gli operatori che sono obbligati alla tenuta di un altro tipo registro di carico e scarico, vidimato dalle predette Autorità, nel quale vengono annotate anche i carichi e gli scarichi delle sostanze zuccherine per l'assolvimento di obblighi previsti da altra normativa (ad es. il registro del settore vitivinicolo di cui all'art. 43 del Reg. 436/2009 per la registrazione del saccarosio).</p> <p>Se invece codesta ditta è in possesso del registro della sostanze zuccherine ai fini dell'assolvimento dell'art. 28 della legge 82/2006 (l'Autorità competente alla vidimazione in questo caso è il Comune<sup>1</sup>), la stessa è obbligata all'attivazione del relativo registro dematerializzato in modalità telematica nei termini e secondo le indicazioni contenute nel decreto n. 11 dell'8 gennaio 2015.</p> <p>Con l'occasione si fa presente che anche i registri del settore vitivinicolo saranno oggetto di dematerializzazione ai sensi del Decreto 293 del 20 marzo 2015, compresi quelli di cui all'art. 43 del Reg. 436/2009 per la registrazione del saccarosio<sup>2</sup>.</p> <p>Per quanto riguarda invece gli eventuali registri che possono sostituire i registri delle sostanze zuccherine vidimati dall'Agenzia delle Dogane, codesta ditta potrà rivolgersi direttamente alla medesima Agenzia (sito: <a href="http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/LAgenzia/Contatta+IAgenzia/Area+Dogane/URP+telematico/URPIt">http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/LAgenzia/Contatta+IAgenzia/Area+Dogane/URP+telematico/URPIt</a>)</p> <p>Note:  <sup>1</sup>Allorché il registro sarà dematerializzato non vi sarà più l'obbligo della stampa e vidimazione del registro  <sup>2</sup>Decreto recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116</p>



**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
11	Imprese artigiane	<p>Una ns. azienda associata produttrice di distillati (grappe, liquori ecc.) ci chiede se è obbligata a dover tenere il registro di carico scarico degli zuccheri (dal 1°luglio sul portale SIAN), in vista che la stessa è identificata come azienda artigiana e ha anche un esercizio di vendita aperto al pubblico.</p> <p>In vista del fatto che la stessa azienda commercializza come attività prevalente i distillati al di fuori del punto vendita, con la presente per chiederle se la stessa può rientrare nelle disposizioni previste nell'articolo 28 della Legge 20 febbraio 2006 n. 82 (disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino), ove al comma 3 viene disposto l'esclusione dall'obbligo della tenuta del citato registro per i commercianti al dettaglio, quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani.</p>	<p>Secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, gli utilizzatori delle sostanze zuccherine indicate al comma 1 del medesimo articolo, che abbiano le caratteristiche per essere definiti "artigiani" (cioè siano iscritti all'albo delle imprese artigiane o alla speciale sezione del registro delle imprese secondo la norme nazionali e regionali vigenti), rientrano tra i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta dei citati registri delle sostanze zuccherine.</p>
12	Imprese artigiane	<p>L'esonero previsto dall'ar. 28 della legge 82/2006 riguarda tutte le imprese artigiane?</p>	<p>Al riguardo, si fa presente che, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tra gli utilizzatori di sostanze zuccherine indicate al comma 1 del medesimo articolo, i laboratori "artigiani" rientrano tra i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri delle sostanze zuccherine.</p> <p>L'allegato II del decreto n. 11 dell'8 gennaio 2015 ribadisce che tale esenzione riguarda, tra gli altri, gli utilizzatori di sostanze zuccherine che sono artigiani.</p> <p>Pertanto, tale esonero non riguarda tutte le imprese artigiane, ma soltanto quelle che utilizzano sostanze zuccherine</p>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
13	Prodotto finito	Gli Organi di controllo possono fare verifiche sul prodotto finito ottenuto dall'impiego di sostanze zuccherine?	Nel registro telematico non è prevista la registrazione dei prodotti ottenuti dall'utilizzazione dello zucchero. Per utilizzazioni si intendono gli scarichi di sostanze zuccherine impiegate nella preparazione di altri prodotti (es.: dolci, biscotti ...). L'utilizzatore deve comunque dare evidenza, a seguito di un controllo, della compatibilità tra sostanze zuccherine utilizzate e prodotti ottenuti nel proprio stabilimento/laboratorio. L'operatore può indicare le diverse tipologie di prodotti ottenuti, in riferimento alle sostanze zuccherine impiegate, nel campo "Descrizione note" dell'operazione di utilizzazione (SUZU).
14	sanzioni	Chi non ha mai utilizzato il registro delle sostanze zuccherine, pur essendo obbligato, in cosa può incorrere? Esiste una sanatoria	La mancata attivazione del registro delle sostanze zuccherine ai sensi dell'art. 28 della legge 82/2006 è sanzionabile dall'art. 35, comma 14, della medesima legge. Se ne ricorrono le condizioni, è applicabile la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116.
15	Tentata vendita	Sono un grossista che vende lo zucchero in modalità di "tentata vendita". Come posso registrare le operazioni di vendita effettuate in tale modalità?	Per l'uscita del prodotto dal deposito, caricato sull'automezzo, dovrà essere utilizzata l'operazione "SVZU Scarico sostanze zuccherine per vendita o trasferimento". Nel campo "Numero documento giustificativo" sarà indicato il documento di trasporto relativo alla "tentata vendita" (DDT di automezzo); nel campo "Codice soggetto fornitore/destinatario" andrà riportato il riferimento alla ditta speditrice; nel campo "Descrizione note" dovrà essere riportata una dicitura del tipo "scarico di prodotto in tentata vendita". Per la ripresa in carico del prodotto invenduto, al rientro dell'automezzo, si utilizzerà il codice operazione "CAZU - Carico sostanze zuccherine per acquisto o trasferimento". In tal caso, ferma restando la compilazione dei campi obbligatori previsti, nel campo "Descrizione note" verrà riportata una dicitura del tipo "Ripresa in carico da tentata vendita (per il prodotto venduto vds. Fatt. nn. ... )". Le precitate operazioni di uscita dal deposito e di rientro del prodotto invenduto andranno registrate nei tempi indicati nell'allegato 2 al citato Decreto.

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
16	Tipologia sostanze zuccherine	<p>in merito alla TABELLA B del manuale tecnico a pagina 21 sono indicate le seguenti tipologie:                      1 SACCAROSIO                      2 GLUCOSIO                      3 ISOGLUCOSIO                      4 SACCAROSIO IN SOLUZIONE                      5 GLUCOSIO IN SOLUZIONE                      6 ISOGLUCOSIO IN SOLUZIONE                      Le chiedo cortesemente se può indicarmi le differenze tra le tipologie rispettivamente indicate (ovvero tra cod.1 e cod.4/cod.2 e cod.5/cod.3 e cod.6)</p>	<p>L'art. 28 della legge 82/2006 obbliga la tenuta del registro di c/s per il saccarosio, escluso lo zucchero a velo, il glucosio e l'isoglucosio, anche in soluzione.                      Nella tabella 2 dell'allegato 2 al decreto Prot. n. 11 dell' 8 gennaio 2015. sono stati individuati codici distinti per le sostanze zuccherine allo stato solido da quelle in soluzione (a titolo esemplificativo nel codice 1 è compreso lo zucchero bianco e nel codice 4 lo zucchero liquido, nel codice 2 il destrosio e nel codice 5 lo sciroppo di glucosio).</p>
17	Tipologia sostanze zuccherine	<p>Attualmente noi teniamo separato il saccarosio (zucchero bianco e di canna) dal fruttosio e dal destrosio, nel registro dematerializzato con che voce devo registrarli?                      Resto in attesa di un gentile riscontro e porgo cordiali saluti.</p>	<p>Ai sensi del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 51 il "Destrosio" rappresenta la denominazione di vendita utilizzata per designare in commercio il D-glucosio depurato e cristallizzato. Pertanto il destrosio deve essere annotato nel registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine come "Glucosio".                      Per quanto riguarda il "Fruttosio", si fa presente che l'art. 28 della legge 82/2006 prevede la registrazione dell'isoglucosio. Pertanto lo stesso va registrato nelle misura in cui lo stesso sia contenuto nell'isoglucosio così come descritto nelle sottovoci della NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.</p>
18	Tipologia sostanze zuccherine	<p>Noi trattiamo il fruttosio chimicamente puro con la tariffa doganale 1702 50 00, rientra comunque nell' isoglucosio?</p>	<p>Il fruttosio chimicamente puro, classificato nella tariffa doganale 170250 00, non rientra nella designazione "isoglucosio", pertanto per tale prodotto non sussiste l'obbligo della registrazione ai sensi dell'art. 28 della legge 1082/2006.</p>
19	Tipologia sostanze zuccherine	<p>Siamo commercianti all'ingrosso, vorremo sapere se sono da inserire nel registro delle sostanze zuccherine lo:                      - zucchero a Velo                      - zucchero in Granella ?</p>	<p>Il commercio all'ingrosso di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, glucosio e isoglucosio è soggetto alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine di cui all'art. 28 della legge n. 82/2006.                      Pertanto, lo zucchero in granella è soggetto a registrazione mentre lo zucchero a velo non è soggetto a tale adempimento.</p>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
20	Tipologia sostanze zuccherine	<p>Siamo produttori di circa 200 ton mese di zucchero impalpabile, se questo come descritto nel manuale non dovrebbe essere incluso, noi avremmo questo prodotto fuori dai flussi produttivi con problematiche non solo contabili ma anche di pura gestione industriale. Per noi la cosa migliore sarebbe quella di lasciare immutati i flussi ed avere l'impalpabile inserito anche nel nuovo registro.</p> <p>Sono venuto a sapere, inoltre, che molto probabilmente la Regione Piemonte abbia dato l'obbligo di inserire l'impalpabile nel registro. Noi in Piemonte abbiamo un deposito e questo potrebbe arrecarci un ulteriore problema di gestione.</p> <p>Come scritto noi saremmo intenzionati ad inserire il ns. prodotto anche nel nuovo registro, ma per sicurezza chiedo un Vs. riscontro ufficiale.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 28 della legge 82/2006 <u>non sussiste l'obbligo della registrazione dello zucchero a velo</u> (o impalpabile).</p> <p>Se codesta ditta volesse comunque registrarlo, può annotarlo nel registro telematico come saccarosio, riportando nelle note che trattasi di "zucchero a velo".</p> <p>Tuttavia è opportuno evidenziare che le registrazioni dello zucchero impalpabile, <u>qualora effettuate</u>, dovranno essere eseguite in modo <u>corretto</u> e <u>nei tempi previsti dal decreto</u>, anche perché andranno ad influire sulla giacenza complessiva del saccarosio.</p>
21	Tipologia zuccheri	<p>In riferimento al decreto prot. 11 dell'08 gennaio 2015 vi chiedo se tra le sostanze da dichiarare c'è anche il DESTROSIO,</p> <p>Se sì, se deve essere dichiarato come glucosio</p>	<p>Ai sensi del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 51* il Destrosio rappresenta la denominazione di vendita utilizzata per designare in commercio il D-glucosio depurato e cristallizzato. Pertanto il destrosio deve essere annotato nel registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine come "<b>Glucosio</b>".</p> <p>*Attuazione della direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana</p>



**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
23	Soluzioni di glucosio per scopi farmaceutici	Siamo un'associazione di distributori farmaceutici; vorremmo sapere se la tenuta del registro delle sostanze zuccherine sia obbligatoria per il commercio all'ingrosso di soluzioni di glucosio e isoglucosio al 5- 10 % per scopi farmaceutici	L'attività di vendita/distribuzione all'ingrosso di soluzioni iniettabili a base di glucosio destinate a scopi farmaceutici, rientranti tra i medicinali autorizzati dal Ministero della salute, <u>non è soggetta alla tenuta del registro</u> di cui all'art. 28 della legge 82/2006.
24	Limiti quantitativi (tenuta esonero registro)	C'è una quantità soglia in cui è esclusa la tenuta del registro sostanze zuccherine	L'art. 28 della legge 82/2006 non prevede limiti quantitativi per l'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
25	Commercio all'ingrosso	Una ditta nostra cliente svolge l'attività di torrefazione, e più precisamente "TORREFAZIONE DEL CAFFÈ E COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLO STESSO - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GENERI ALIMENTARI", nello svolgimento dell'attività la società acquista zucchero confezionato in bustine con il suo logo, che successivamente viene rivenduto. A fronte di quanto sopra descritto, la suddetta società è tenuta alla comunicazione online del registro di carico e scarico sostanze zuccherine?	<p>Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 82/2006, il grossista di saccarosio (escluso lo zucchero a velo) di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione <u>è soggetto alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine.</u></p> <p>I grossisti che effettuano la vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico anche tali operazioni precisando il nominativo ed il recapito dell'acquirente.</p>
26	Limiti quantitativi registrazione operazione)	Esiste un limite di acquisto/vendita di chili minimo sotto il quale la comunicazione non va registrata?	Non sono previsti quantitativi al di sotto dei quali non deve essere effettuata la registrazione.

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
27	Modalità registrazione	<p>il soggetto X (obbligato alla tenuta del registro) riceve le sostanze zuccherine da Y che però gliela invia per conto di un terzo soggetto Z (che si comporta dunque semplicemente come centro d'acquisto per conto di X). X riceve fattura da Z ma il documento di trasporto lo riceve da Y. Si chiede dunque, in fase di registrazione del carico delle sostanze, se occorre indicare quale fornitore il soggetto da cui in effetti si riceve la merce (cioè Y) oppure Z (da cui la merce non transita). Nel primo caso ovviamente si indicherebbero: DDT quale tipologia del documento giustificativo e i dati di Y, nel secondo caso si indicherebbero: fattura quale tipologia di documento e i dati di Z.</p>	<p>Nel caso indicato dal richiedente, il soggetto X registrerà il carico di sostanze zuccherine utilizzando l'operazione "CAZU" ed annotando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il soggetto Y (l'operatore dal quale riceve la merce), nel campo "fornitore" ;</li> <li>- il soggetto Z (il proprietario della merce), nel campo committente</li> <li>- il DDT o la fattura, nel campo "documento giustificativo"</li> </ul>
28	Cessioni	<p>E' previsto l'obbligo di indicazione del nome del cliente n caso di cessione?</p>	<p>Nella registrazione delle vendite è previsto l'obbligo dell'indicazione dell'acquirente che, nel caso di soggetto diverso dal consumatore finale, dovrà essere preventivamente censito nell'anagrafica soggetti.</p>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
29	Commercio e/o importazione senza deposito	<p>la nostra Società, essendo un soggetto esclusivamente COMMERCIALE, non ha né stabilimento né deposito.</p> <p>Possiamo comunque richiedere l'assegnazione del ICQRF?</p>	<p>Nell'allegato II al Decreto Ministeriale prot. n. 11 dell'8 gennaio 2015 è precisato che <i>“Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell'operatore, identificato da un codice alfanumerico”</i> e che <i>“nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione.”</i></p> <p>Pertanto, un operatore privo di deposito, che non detiene fisicamente sostanze zuccherine, non è obbligato alla tenuta del registro.</p> <p>Il contoterzista riporterà nel proprio registro le operazioni effettuate per vostro conto mediante la compilazione di appositi campi, indicando la vostra ditta quale committente.</p> <p>Invece, se codesta ditta è un <u>importatore senza deposito</u> che introduce merce sul territorio nazionale <u>destinandola direttamente ai punti vendita o altri soggetti esentati dalla tenuta del registro</u>, la stessa è obbligata alla tenuta del registro nel quale indicherà il carico e l'immediato scarico del prodotto.</p> <p>In tal caso il codice ICQRF verrà assegnato alla sede legale dell'importatore.</p>
30	Conto deposito	<p><b>Buongiorno,</b></p> <p>la contatto a nome di XXX ed in particolare in merito a depositi di sostanze zuccherine totalmente terzarizzati, cioè gestiti da un'azienda terza.</p> <p>Avremmo la necessità di comprendere se l'invio dei dati di carico scarico e la conseguente richiesta del codice ICQRF debba essere effettuata da (Depositante) o dalla società terza (depositario).</p>	<p>Nell'allegato 2 al decreto, prot. n. 11 dell' 8 gennaio 2015, è precisato che <i>“nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione.”</i></p> <p>Per “lavorazione” si intende anche la mera detenzione.</p> <p>Il registro, quindi, dovrà essere tenuto dalla ditta contoterzista (depositario) che detiene sostanze zuccherine ed effettua operazioni di carico e scarico per conto di terzi, intendendo anche solo quelle di entrata ed uscita delle merci.</p> <p>Il registro è unico e il <b>codice ICQRF</b> ad esso collegato è quello della ditta contoterzista che identifica solo ed esclusivamente tale deposito.</p>



**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
31	Prodotti composti	<p>Abbiamo sempre assoggettato a tale obbligo anche alcuni prodotti che sono miscele di polveri contenenti ad esempio il 30% di glucosio, ma osservando le istruzioni per la telematizzazione dei registri, mi sono chiesta se in effetti andassero registrate anche queste miscele. Dovrei assimilarle forse al glucosio in soluzione, anche se in realtà più che di soluzione si tratta di miscele di diverse polveri? In tal caso devono essere indicate le percentuali precise di glucosio o saccarosio contenute?</p>	<p>I prodotti miscelati, ovverosia composti da sostanze zuccherine (ad es. glucosio e/o saccarosio) e da altre sostanze diverse dalle sostanze zuccherine non sono oggetto di registrazione.</p>
32	Distributori farmaceutici	<p>ci permettiamo di chiedere se il saccarosio e il glucosio anidro in polvere non sono soggetti alla tenuta del registro di cui all'art. 28 della legge 82/2006 per quanto riguarda la nostra categoria (distributori all'ingresso di medicinali) o se al contrario tali sostanze zuccherine rientrano nel provvedimento di dematerializzazione del registro di carico e scarico di cui al Decreto n. 11 del 8/12/2015.</p>	<p>L'art. 28 della legge 82/2006 stabilisce, tra l'altro, che i grossisti di saccarosio e di glucosio devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Pertanto anche i distributori all'ingrosso di medicinali (grossisti) che commercializzano saccarosio e glucosio anidro sono obbligati alla tenuta del registro. Nel registro non devono essere annotati i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici che contengono le precitate sostanze zuccherine.</p>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
33	Enti senza fine di lucro	Le chiedo un chiarimento in merito alle comunicazioni delle cessioni di zuccheri ad ENTI che hanno codice fiscale ma non la partita iva perché non esercitano un'attività commerciale ( ad esempio ONLUS, PARROCCHIE, ENTI DI BENEFICIENZA.....). Il software ministeriale individua i soggetti privi di partita iva quali PERSONE FISICHE , e chiede la separazione del cognome e del nome su campi diversi. Ma gli enti a cui noi cediamo le sostanze zuccherine, a pagamento o a titolo gratuito, non sono ovviamente persone fisiche: sono utilizzatori finali ma non consumatori finali. Le chiedo una indicazione su come riportare sui file da trasmettere al Ministero per le cessioni a tali enti.	Nell'anagrafica soggetti, nella quale devono essere registrati i fornitori/clienti/committenti, è obbligatorio indicare il codice fiscale e nel campo relativo alla ragione sociale indicherà la denominazione dell'Ente, suo cliente. Non è obbligatorio indicare la partita IVA.

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
34	Torrefazione con bar e vendita la dettaglio	<p>Siamo una torrefazione, rivendiamo zucchero bianco e di canna in bustine, e scatoline di dolcificante a base di saccarosio e destrosio.</p> <p>Volevamo sapere :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in quale categoria mettiamo nella tenuta del "registro sostanze zuccherine" lo zucchero bianco, dove quello di canna e se dobbiamo anche registrare lo scarico e carico del dolcificante dove va messo anche quest'ultimo</li> <li>• abbiamo due bar di ns proprietà dove viene consumato lo zucchero direttamente al banco, io finora emettevo solo bolla di consegna, come devo fare ora?</li> <li>• lo zucchero che viene venduto direttamente ad eventuali clienti privati con scontrino fiscale, con quale anagrafica lo scarico?</li> </ul>	<p>Lo zucchero bianco e di canna è saccarosio mentre il destrosio è glucosio, pertanto devono essere registrati nella rispettiva tipologia di sostanze zuccherine. I dolcificanti, qualora composti anche da altre sostanze diverse dal saccarosio e destrosio, non rientrano tra i prodotti da registrare.</p> <p>Il trasferimento delle sostanze zuccherine ai bar dovrà essere registrato come operazione di scarico con l'operazione SVZU, indicando come documento giustificativo la bolla di consegna e come "destinatario" gli esercizi che dovranno essere, pertanto, censiti nell'anagrafica soggetti.</p> <p>Per le vendite al consumatore finale dovrà essere utilizzata l'operazione di scarico SDZU (Scarico sostanze zuccherine per vendita al dettaglio) nella quale non è prevista l'indicazione del documento giustificativo ma quella dell'acquirente mediante la compilazione del relativo campo con il nome ed il suo recapito oppure, se censito nell'anagrafica soggetti, del campo "destinatario".</p>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI -  
SOSTANZE ZUCCHERINE**

N°	Argomento	Domanda	Risposta					
35	Tipologia di zuccheri	Buongiorno, è possibile avere una tabella che riassume le principali sostanze zuccherine/dolcificanti soggette e non soggette a registrazione? Nel caso siano soggette a registrazione, come vanno classificate nel registro telematico?	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1099 304 1691 363">Tipo di dolcificante</th> <th data-bbox="1691 304 1827 363">Registrazione Si/No</th> <th data-bbox="1827 304 2112 363">Classificazione</th> </tr> </thead> </table>	Tipo di dolcificante	Registrazione Si/No	Classificazione		
			Tipo di dolcificante	Registrazione Si/No	Classificazione			
			Destrosio	Si	Glucosio			
			Glucosio	Si	Glucosio			
			Sciroppo di fruttosio-glucosio	Si	Isoglucosio in soluzione			
			Sciroppo di fruttosio-glucosio disidratato	Si	Isoglucosio			
			Sciroppo di glucosio	Si	Glucosio in soluzione			
			Sciroppo di glucosio disidratato	Si	Glucosio			
			Sciroppo di glucosio-fruttosio	Si	Isoglucosio in soluzione			
			Sciroppo di glucosio-fruttosio disidratato	Si	Isoglucosio			
			Sciroppo di zucchero invertito	Si	Saccarosio in soluzione			
			Zucchero semolato/in granella /raffinato/ di fabbrica	Si	Saccarosio			
			Zucchero di canna	Si	Saccarosio			
			Zucchero fondente	Si	Saccarosio			
			Zucchero invertito	Si	Saccarosio			
			Zucchero liquido	SI	Saccarosio in soluzione			
			Zucchero liquido invertito	SI	Saccarosio in soluzione			
			Edulcoranti (Sorbitoli, Mannitoli, Acesulfame K, Aspartame, Isomalto, Saccarina Sucralosio, Glicosidi steviolici, etc)	No				
			Fruttosio puro (Voce Doganale 170250 00)	No				
			Inulina	No				
			Isomaltulosio	No				
			Latittolo	No				
			Lattosio	No				
			Malto di orzo	No				
			Maltodestrine	No				
			Mannitolo	No				
			Melasso	No				
			Sciroppo di riso	No				
			Trealosio	No				
			Sciroppo (zucchero) di acero	No				
Sciroppo (zucchero) di agave	No							
Zucchero di palma,	No							
Zucchero di cocco	No							
Zuccheri colorati e aromatizzati	No							
Zucchero caramellato/Caramello	No							
Zucchero a velo/Velo idrorepellente	No							

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZATI  
BURRO**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
1	Codice operazione CLMP	Dubbi sulla causale CLMP Possiamo usare questa causale per caricare il “burro confezionato” come ri- lavorazione interna?	Per lo “sconfezionamento” di burro confezionato presente in magazzino, preso in carico sul registro come prodotto finito, e successivamente mandato in ri-lavorazione, le operazioni da registrare sono due. Prima è necessario scaricare il burro confezionato (prodotto finito), indicando il relativo lotto utilizzando l’operazione generica “OPGE”. Nelle note (obbligatorie), verrà indicato, “scarico di burro confezionato destinato a rilavorazione”. Poi, dovrà essere effettuata in successione, l’operazione “CLMP” con il quale si caricherà il burro come materia prima da lavorazione (movimentazione interna).
2	Codici operazione CAMP e CMMP	Nel nostro diagramma, la nostra materia prima entra con CAMP ed è separata (siero e crema) in quanto in questo segmento va indicato il documento di trasporto. La causale CMMP a quale esempio pratico fa riferimento?	La causale CMMP è utilizzata per caricare le materie prime ottenute dalla miscelazione effettuata all’interno dello stesso stabilimento. Nella fattispecie, con il codice “CAMP-Carico materie prime per acquisto o per trasferimento da altro deposito/stabilimento” vengono prese in carico in magazzino la “crema di latte” e il “siero” separatamente. Quindi, qualora questi ultimi vengano miscelati e la miscela è stoccata in magazzino, si procederà con le seguenti operazioni: 1. scarico della “crema di latte” e del “siero” utilizzando il codice operazione “SLMP-Scarico materie prime per lavorazione o miscelazione” 2. carico della relativa miscela ottenuta ricorrendo al codice operazione “CMMP-carico materie prime per miscelazione”

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZZATI  
BURRO**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
3	Codici operazioni lavorazione	<p>Noi interpretiamo LABU (SLMP+CLBU) come scarico CLMP e carico il burro prodotto in panetti. Cosa non è compreso in CLBU che invece dobbiamo considerare in CONF in termini quantità (kg)? Questo perché interpretiamo le causali CLBU e CONF come un “doppio carico” della produzione di burro giornaliera</p>	<p>I codici <b>operazione LABU , CLBU e CONF</b> devono essere utilizzate per operazioni diverse:</p> <p><b>A)</b> Se nel processo di lavorazione della materia prima (panna) si ottiene direttamente <b>burro confezionato</b>, a fine operazione, ho a disposizione due differenti modalità di registrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> utilizzando il codice LABU con un’unica registrazione con la quale scarico la materia prima (panna) e ricarico il prodotto finito (burro) confezionato con il relativo campo (nell’allegato II al decreto n. 8 dell’8 gennaio 2015 è identificato dal n. 19 nella tabella 7) indicando, in tal caso, il lotto del prodotto confezionato ottenuto;</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>IN ALTERNATIVA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>2.</b> Utilizzando, in successione, prima il codice “SLMP” con il quale scarico le materie prime avviate alla lavorazione e, poi, il codice CLBU per caricare il burro da lavorazione confezionato utilizzando anche in questo caso il campo n. 19 ed indicando il lotto del prodotto finito</li> </ol> <p><b>B)</b> Se, invece, nel processo di lavorazione della materia prima (panna) ottengo a fine operazione <b>burro non confezionato</b>, ma che confezionerò successivamente adatterò le due precedenti modalità caricando, però, come prodotto finito il burro sfuso con il campo n. 17. L’operazione di “CONF” riguarderà il burro sfuso preso in carico nel registro che verrà confezionato in un momento diverso.</p>
4	Commercio all’ingrosso di burro confezionato	<p>buongiorno, come ditta di commercializzazione di prodotti alimentari all' ingrosso ( forniture ad alberghi/ristoranti) in previsione di inserire nel nostro assortimento di vendita burro kg 1</p>	<p>NO; l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico riguarda i produttori e i confezionatori di burro, ma non i commercianti all’ingrosso di tale prodotto confezionato.</p>

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZATI  
LATTE CONSERVATO**

N°	Argomento	Domanda	Risposta
1	Tipologia latte conservato	Avremmo necessità di ottenere conferma o meno sulla tenuta dei registri di carico e scarico anche per: -proteine da siero del latte concentrato -proteine da siero di formaggio fresco	Ai sensi dell'art. <b>3 della legge 138/74</b> "I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico." Nell'allegato 2 al DM n. 9 dell'8 gennaio 2015 è precisato che "Per <b>latte conservato</b> si intende il latte in polvere o altro latte conservato con qualunque trattamento chimico o comunque concentrato". Le proteine del siero non rientrano in tale designazione.
2	Latte in polvere per lattanti e alimentazione dei bambini	Siamo un'associazione di distributori farmaceutici; vorremmo sapere se la tenuta del registro del latte conservato è obbligatorio per il commercio all'ingrosso di latte in polvere destinato all'infanzia aggiunti da vitamine, probiotici e altre ed altre sostanze atte a favorire la crescita dei bambini assimilabile più ad un alimento completo per bambini	L'attività di distribuzione all'ingrosso di latti in polvere arricchiti con vitamine, probiotici ed altre sostanze atte a favorire la crescita, destinati ai lattanti e all'alimentazione dei bambini, confezionati ed etichettati, <u>non è soggetta alla tenuta del registro</u> di carico e scarico di cui all'art. 3 della legge 138/1974;
3	Latte a lunga conservazione	, come ditta di commercializzazione di prodotti alimentari all'ingrosso (forniture ad alberghi/ristoranti) in previsione di inserire nel nostro assortimento di vendita: latte a lunga conservazione (conf. tetrapack da 1 litro).  Devo tenere il registro del latte conservato	NO.  Per <b>latte conservato</b> , ai sensi dell'allegato 2 al DM n. 9 dell'8 gennaio 2015, "... si intende il latte in polvere o <u>altro latte conservato con qualunque trattamento chimico o comunque concentrato</u> ". Pertanto il latte a lunga conservazione non rientra tra tali prodotti.

**FAQ REGISTRI DEMATERIALIZATI  
SFARINATI E PASTE**

<b>N°</b>	<b>Argomento</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
1	Tipo di pasta	Il registro è obbligatorio per i commercianti all'ingrosso di sfarinate e paste?	La tenuta del registro delle paste e degli sfarinati, tale obbligo è previsto solo per le <b>paste e sfarinati</b> aventi <b>requisiti difformi</b> da quelli previsti dal DPR 187/2001. In tal caso la produzione di tali prodotti è consentita ai sensi dell'art. 12 del medesimo DPR quando è destinata alla diretta e successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché destinata all'esportazione.